SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 1108)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA)

e col Ministro del Tesoro
(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1985

Ristrutturazione dell'Istituto centrale di statistica

Onorevoli Senatori. — L'ampiezza del ruolo della statistica rende, ormai, improcrastinabile l'esigenza di procedere ad una incisiva ristrutturazione funzionale ed organizzativa dell'Istituto centrale di statistica sì da realizzare sistemi adeguati ed efficienti tali da soddisfare le nuove finalità dell'ordinamento statistico nel suo complesso.

Allo scopo di valutare nei giusti termini tale esigenza torna utile soffermarsi, preliminarmente, sui connotati salienti della nostra società in quanto è dagli attuali modelli di comportamento che scaturiscono gli obiettivi che occorre perseguire nell'espletamento della delicata attività statistica.

Vanno, allo scopo, presi in considerazione i seguenti punti caratterizzanti la situazione attuale:

la realtà italiana è in piena e sostanziale evoluzione e presenta una necessità crescente di informazioni statistiche sui fenomeni economici e sociali e con un'ampia disaggregazione territoriale;

stanno sorgendo sistemi informativi autonomi, sganciati dall'Istituto di statistica, disgregando il quadro informativo della nazione, proprio quando più emergono bisogni di coerenza, integrazione, non ridondanza e non spreco delle risorse pubbliche;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ordinamento pubblica amministrazione)

viene sempre più riconosciuta quale obiettivo primario la razionalizzazione dei processi decisionali e di gestione amministrativi, e la limitazione del margine di arbitrarietà nelle scelte di programmazione e pianificazione e la possibilità di formulare valutazioni attendibili. Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone lo sviluppo e la disponibilità di idonei sistemi informativi soprattutto statistici;

esiste una massa di informazioni amministrative non utilizzate a fini statistici che richiede di essere trasformata in un sistema di informazione statistica; in particolare lo sviluppo dell'informatica ha favorito la creazione di grandi archivi automatizzati amministrativi, che potrebbero costituire una fonte di statistiche molto più economica delle indagini speciali;

alcune fasce dell'utenza richiedono sempre più dati statistici unitamente ad un più sviluppato atteggiamento critico; in ultima analisi, diventano sempre più stringenti i parametri di qualità dei dati richiesti dagli utilizzatori;

nello stesso tempo si registra una generale carenza di cultura stastitica, cioè della funzione della statistica quale strumento indispensabile per una attività istituzionale programmata in particolare da parte dei fornitori tradizionali dei dati di base dell'ISTAT (ossia le strutture della pubblica amministrazione). Manca, inoltre, la convinzione che le informazioni prodotte su richiesta dell'ISTAT servano non solo alla collettività ma anche all'organo che le genera;

si avverte sempre più inderogabile e stringente la necessità di un efficiente coordinamento della domanda statistica da parte della pubblica amministrazione;

a livello internazionale è sempre più sentita l'esigenza, a fronte della crescente integrazione delle economie nazionali, di una maggiore omogeneità dei dati statistici al fine di una migliore comprensione delle relazioni e dei meccanismi che regolano l'economia mondiale.

A fronte di tale quadro della realtà italiana ed internazionale appare preminente la produzione di presupposti conoscitivi e strumenti decisionali per ogni settore della vita nazionale, pubblica o privata; il metodo stesso della programmazione come azione di governo a qualunque livello in una società pluralistica evidenzia l'imprescindibile ruolo dei dati statistici e della prevedibile lievitazione della domanda relativa. E ciò senza considerare come il processo tenda a collegare, in un contesto di automatismi sempre più sviluppato a livello normativo, l'effetto di presupposto caratterizzato dalla certezza pubblica del dato stesso.

È inoltre da considerare che la esistente pluralità di centri di riferimento d'interesse statistico comporta la necessità imprescindibile di assicurare un opportuno coordinamento della, pur autonoma, attività degli operatori istituzionali, da un canto, al fine della produzione a carattere univoco e, dall'altro, al fine dello stimolo della pianificazione delle indagini di rilevanza nazionale.

Ruolo e finalità dell'istituendo Istituto nazionale di statistica

Emerge così l'esigenza del riordinamento dell'ISTAT nella preminente ottica del superamento della sua tradizionale concezione quale organo ausiliario delle amministrazioni centrali dello Stato nel settore statistico e nella sua nuova configurazione, in un sistema pluralistico e decentrato, di centro di riferimento del momento statistico unitario rispetto a tutti i soggetti produttori di statistiche e ad una domanda sempre più intensa, settorizzata e ufficializzata.

Omogeneizzazione dei dati e attivazione di centri di produzione rappresentano i poli entro i quali deve collocarsi il ruolo di collegamento, di supporto tecnico e metodologico e di verifica complessiva di tutte le indagini statistiche maggiori, da attribuire all'ISTAT nel quadro di unitarietà del sistema complessivo.

L'ISTAT deve portare avanti una politica finalizzata ad assolvere la sua funzione nei modi richiesti dalla situazione attuale,

nella consapevolezza che senza il necessario supporto degli organi responsabili pubblici, atto a fornirgli l'indispensabile potere ed il riconoscimento del suo ruolo da parte degli altri enti del sistema statistico nazionale, non sarà possibile pervenire ad un sistema integrato e coerente come richiesto dalle necessità del Paese.

Presupponendo pertanto che venga riconosciuta l'importanza del ruolo che la statistica assolve per una efficiente e corretta gestione della cosa pubblica, l'ISTAT deve poter operare per fornire un servizio utile alla collettività, in una società in cui il diritto a conoscere i dati raccolti con fondi pubblici venga pienamente soddisfatto e nello stesso tempo i bisogni latenti vengano aiutati ad esplicitarsi in forma adeguata.

Per poter assolvere a tale funzione in modo efficace ed efficiente l'ISTAT deve essere in grado di:

- 1) stabilire le proprietà (in base ad un calcolo sistematico costi-benefici) di tutta l'attività statistica svolta dall'ISTAT e dagli altri enti, nella formulazione di un piano per lo sviluppo dell'informazione statistica da presentare al Consiglio nazionale di statistica;
- 2) garantire, disponendo di adeguati strumenti, un efficace coordinamento e controllo dei programmi delle statistiche pubbliche, tale da assicurare la coerenza del sistema statistico nazionale, l'utilizzo pieno per scopi statistici dei sottosistemi informativi e lo sfruttamento di tutti i loro possibili collegamenti. Svolgere un ruolo guida nell'assicurare che siano rispettati i principi base: utilizzo di classificazioni, concetti, definizioni e schemi di presentazione armonizzati su scala nazionale, e, ove è necessario, su scala internazionale e di metodologie standardizzate. Ne discende che è indispensabile disporre dei seguenti strumenti:
- 2. 1) poter definire, e verificarne l'utilizzo, di un linguaggio di base per la circolazione dell'informazione statistica da adottare da diversi produttori al fine di ot-

tenere delle statistiche confrontabili. Per elaborare piani di classificazione e modelli standard, che giocano un ruolo fondamentale nel coordinamento, è necessario ricercare se non una identità totale almeno una buona coerenza tra concetti, definizioni ed in generale schemi analitici utilizzati dalle varie parti del sistema statistico nazionale, in modo da tendere ad armonizzare le definizioni utilizzate nei sistemi contabili, nelle indagini statistiche o nei questionari amministrativi.

Questi strumenti tecnici dovranno essere elaborati dall'ISTAT ed in determinati casi in collaborazione con Ministeri ed enti interessati. Pertanto è indispensabile, definiti i campi nei quali è necessario il concorso e la collaborazione di altri organismi, assicurare la loro collaborazione in modo da stabilire i necessari contatti anche in modi previsti da eventuali normative. Tali contatti avranno inoltre il merito di permettere una approfondita conoscenza dei bisogni di tali enti od organismi e di tenerne conto in sede di riflessioni sugli orientamenti del sistema statistico;

- 2. 2) esercitare, e quindi essere messa in grado di esercitarla, una azione diretta per l'armonizzazione dei sistemi informativi amministrativi che, prendendo connotazioni svariate, tenda a far partecipare lo statistico all'amministrazione dei dati nel momento gestionale amministrativo. Principalmente tramite:
- a) individuazione degli archivi automatizzati pubblici esistenti ed utilizzabili a fini statistici, sia per ottenere l'accesso ai dati per un ampliamento e miglioramento delle statistiche, sia per partecipare alla messa a punto di schemi informatici in particolare per quanto concerne la definizione di formati standard di stockaggio di B.D., e standardizzazione delle metodologie utilizzate dalle varie parti del sistema.
- b) Favorendo la crescita e la collegabilità delle fonti e dei sistemi informativi amministrativi sia con la collaborazione di personale ISTAT, atto a fornire l'assistenza tecnica e metodologica per definire i cri-

teri di analisi dei dati raccolti, cioè le modalità da adottare per la decodifica dei fatti giuridici amministrativi in fatti economici, sia collaborando ai progetti di conversione degli archivi amministrativi in basi di dati; ciò allo scopo di realizzare l'integrazione delle informazioni e la standardizzazione ed uniformità nei vari campi di osservazione, tramite il coordinamento delle metodologie e delle procedure di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, a livello centrale e periferico. Inoltre l'utilizzo di basi statistiche unificate massimizzerebbe i vantaggi conseguibili dalla maggiore tempestività e dai requisiti di attualità, comparabilità e trasparenza dei dati di cui il Paese potrà disporre:

- 2. 3) potenziare a livello locale i propri uffici regionali perchè, nel rispetto delle competenze e delle autonomie degli enti locali, essi si dovrebbero porre come momento di coordinamento al fine di evitare sprechi di risorse ed il duplicarsi di iniziative, e contribuire a favorire il crearsi di sistemi informativi regionali il più possibile con caratteristiche di uniformità, ma soprattutto, potendo intervenire direttamente nelle fasi iniziali della rilevazione, al fine di migliorare la qualità del dato alla fonte, tramite verifiche e controlli delle metodologie adottate, della qualità dei dati acquisiti e dei criteri di elaborazione eccetera;
- 2. 4) rappresentare un momento di sintesi quantitativa per una verifica complessiva degli obiettivi dei programmi di intervento che gli operatori pubblici hanno posto in essere;
- 3) sviluppare un servizio di diffusione e circolazione delle informazioni più rispondente ai bisogni dell'utenza, basato sui *data bases*, creando un sistema integrato di informazioni in cui ogni utilizzatore individui i dati disponibili e necessari alle sue esigenze;
- 4) svolgere un ruolo guida nella formazione di specialisti in statistica (sia nella pubblica amministrazione che di enti pubblici e privati) che tenda a fornire, alle conoscen-

ze teoriche dei neo laureati, il necessario supporto della statistica applicata;

- 5) tendere, in collaborazione con gli istituti universitari, a sviluppare all'interno dell'ISTAT una formazione rigorosamente metodologica ed aggiornata sugli sviluppi della
 scienza sia in sede nazionale che internazionale al fine di curare la formazione di personale per la ricerca e l'analisi dei dati, in
 modo da sviluppare maggiormente il ruolo
 del lavoro metodologico nella progettazione
 e costruzione di sistemi statistici integrati;
- 6) rivedere il proprio piano di indagini per assicurare una informazione di base migliore, più completa e prodotta a costi minori:
- a) sfruttando meglio le fonti amministrative;
- b) sviluppando un programma di rilevazioni, specie nell'area economica e sociale, basato su piccoli campioni casuali da sostituire, dove è possibile, alle indagini complete, più onerose.

Da ciò ne discende la necessità di creare, di mantenere ed aggiornare registri atti a fornire le basi delle indagini campionarie, in collaborazione e collegamento con i registri di altri enti;

7) creare una propria rete di rilevatori, che è di primaria importanza per poter attuare un programma di indagini campionarie; oltre alla considerazione che il contributo di una rete di rilevatori ISTAT appare indispensabile per una rilevazione qualitativamente migliore del dato di base in ogni indagine in cui risulta necessaria la loro presenza.

Per quanto concerne i rilevatori dipendenti da altri organi di rilevazione ne discende che dovrà spettare agli uffici regionali dell'ISTAT il loro addestramento e controllo, in modo che sia rispettato il principio del coordinamento e della omogeneità dell'informazione:

8) potenziare il processo di diffusione in quanto il ruolo dell'ISTAT in tale set-

tore deve essere di attivatore dell'utilizzazione dell'informazione statistica:

- a) portando l'informazione all'utilizzatore tramite una diversa organizzazione territoriale che avvicini l'offerta alla domanda;
- b) ponendosi come punto di incontro delle informazioni statistiche prodotte dall'intero sistema, effettuando anche un loro controllo e verifica in uno schema integrato e organizzandole in modo da favorirne la circolazione:
- c) cestituendo un momento di riflessione sula qualità del dato prodotto ed il grado di soddisfazione della domanda, in modo non solo da soddisfare le varie esigenze della domanda esistente ma di prevederne i bisogni futuri di informazione statistica.

L'articolo 1 definisce, nei suoi contenuti, l'attività di statistica che dovrà essere svolta in ottemperanza alle previsioni normative contemplate dal disegno di legge.

L'articolo 2 istituisce il Consiglio nazionane di statistica, delineandone le specifiche competenze ed inquadrandolo, per intuibili ragioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

Al Consiglio sono affidate funzioni di indirizzo, armonizzando e coordinando nel loro insieme gli adempimenti da disimpegnare in questo importante ramo, nonchè il compito di procedere all'esame e alla valutazione dell'azione di programmazione e delle iniziative che da parte di enti ed organismi vengono intraprese in materia, curandone l'omogeneizzazione e favorendo studi e ricerche che possano riuscire comunque di utilità per il raggiungimento dei prefissi scopi.

Le attribuzioni demandate a detto organismo possono così riassumersi:

assicurare, attraverso formulazioni di appositi indirizzi, il coordinamento con l'operato dell'ISTAT delle attività degli uffici di statistica delle amministrazioni centrali, delle aziende e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle came-

re di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle province, dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, delle comunità montane, dei consorzi fra comuni e delle altre associazioni di enti locali;

esprimere il proprio assenso al programma statistico nazionale predisposto dall'ISTAT, seguendone la corretta attuazione e effettuando, a tal fine, gli occorrenti interventi;

esaminare le iniziative che i vari enti intendono promuovere;

determinare i criteri per rendere omogenee le attività di rilevazione ed elaborazione statistica:

favorire studi e ricerche.

Quanto sopra, ovviamente, nel rispetto dell'autonomia regionale la cui attività, in questo settore, sarà oggetto di atti di coordinamento emessi dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio nazionale di statistica.

L'articolo 3 determina la composizione del Consiglio nazionale di statistica, del quale vengono chiamati a far parte, oltre al presidente dell'ISTAT che lo presiede ed ai dirigenti generali di detto Istituto, esponenti degli enti e delle amministrazioni interessate, esperti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè docenti universitari in materie statistiche ed economiche.

I componenti, non di diritto, del cennato organismo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la durata di quattro anni e con possibilità di conferma per una sola volta.

L'articolo 4 modifica la denominazione dell'Istituto centrale di statistica in Istituto nazionale di statistica lasciando, peraltro, invariata la figura giuridica quale risulta dall'articolo 1 del regio decreto-legge n. 1285 del 1929, convertito nella legge n. 2238 del 1929, e ne indica i compiti che, per sommi capi, possono così sintetizzarsi:

effettuare i censimenti e le altre rilevazioni statistiche previste dal program-

ma nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica e le indagini disposte dal Parlamento e dal Governo;

coordinare le rilevazioni delle diverse amministrazioni centrali e periferiche, valutando l'adeguatezza delle attività dalle stesse svolte e delle strutture in dotazione;

curare la pubblicazione e diffusione dei risultati delle rilevazioni eseguite e dei dati statistici riguardanti fenomeni di interesse nazionale;

svolgere attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti agli uffici di statistica;

instaurare rapporti con enti ed organismi internazionali;

eseguire particolari elaborazioni per conto di amministrazioni, enti e privati, con spese a loro carico.

L'articolo 5 prevede la riunione annuale di una conferenza nazionale di statistica con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni, università, enti ed associazioni di ricerca in campo statistico. A tale conferenza verrà presentato il programma triennale di rilevazioni dell'ISTAT e degli altri enti pubblici.

L'articolo 6 prevede, per l'ISTAT e gli altri organismi interessati, la possibilità dello scambio reciproco dei dati rilevati nel rispetto delle esigenze di riservatezza inerenti alla fornitura di dati elementari.

L'articolo 7 sancisce l'obbligo, su di un piano generale, di fornire, da parte di chiunque, le notizie richieste in occasione di rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale, con criteri ispirati alla massima segretezza e riservatezza.

L'articolo 8 prevede la facoltà degli enti ed organismi che operano nel settore statistico di dotarsi, anche in forma associata, di adeguate strutture tecniche per assicurare il regolare espletamento delle loro attività ed una fattiva collaborazione con l'ISTAT che, in caso di carenza, può anche sostituirsi nelle occorrenti iniziative, con spese a carico degli enti inadempienti.

L'articolo 9 dispone la istituzione, presso le amministrazioni centrali dello Stato comprese le aziende autonome e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, di uffici di statistica. L'ISTAT promuove e coordina l'attività di detti uffici che sono tenuti ad inoltrare, in via gerarchica, al presidente di detto Istituto un rapporto annuale sull'attività svolta.

L'articolo 10 demanda agli uffici di statistica presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente il compito di promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati che interessano l'amministrazione di appartenenza fornendo, ove richiesta, la documentazione statistica di supporto.

L'articolo 11 precisa gli organi dell'Istituto nazionale di statistica, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 12 stabilisce le modalità di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, specificandone le attribuzioni.

Il presidente dell'Istituto è scelto tra i professori universitari ordinari in materie statistiche ed economiche ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Esso ha la rappresentanza legale dell'Istituto e provvede a quanto occorre per il funzionamento ed il perseguimento delle sue finalità; dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

L'articolo 13 stabilisce che i dirigenti generali dell'Istituto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa designazione del presidente dell'Istituto.

L'articolo 14 prevede la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Del consiglio sono chiamati a far parte il presidente dello stesso Istituto, che lo presiede, tre membri designati dal Consiglio nazionale di statistica e tre membri scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

I membri del consiglio, ad eccezione del presidente, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, a titolo consultivo, i dirigenti generali dell'Istituto.

L'articolo 15 precisa le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione stabilendone le competenze.

Il consiglio di amministrazione delibera: un piano annuale di attività, da approvarsi entro il 30 aprile di ciascun anno; il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; il regolamento di organizzazione tecnica ed amministrativa dei servizi e del personale; il regolamento di amministrazione e contabilità; tutti gli atti inerenti alla gestione del patrimonio dell'Istituto; le tariffe e le condizioni delle prestazioni a titolo oneroso effettuate dall'Istituto per conto di altre amministrazioni, enti o privati; i criteri e le modalità della partecipazione dell'Istituto ad associazioni, consorzi e società; eventuali regolamenti tecnici.

Il consiglio delibera inoltre sulle proposte ad esso presentate dal presidente.

Allo scopo di non compromettere l'attività dell'ente, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge, restano in vigore le norme regolamentari interne dell'ISTAT.

L'articolo 16 prevede la composizione del collegio dei revisori dei conti e ne stabilisce i compiti; detto collegio è composto da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - e da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 17 prevede il trasferimento all'Istituto nazionale di statistica, a titolo gratuito, dei locali e dei terreni attualmente di pertinenza dell'ISTAT, specificando le entrate del nuovo organismo costituite:

da un assegno annuo a carico dello Stato;

dai redditi dei propri fondi, da eventuali immobili di proprietà e da titoli di Stato;

dai proventi delle vendite di pubblicazioni (e della pubblicità) e dei materiali fuorì uso; da contributi di enti, istituti, associazioni o privati;

da rimborsi di spese per lavori eseguiti per conto di altri enti e organismi.

L'articolo 18 stabilisce le modalità per la gestione finanziaria dell'Istituto sulla base di un bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa, ispirato a criteri di chiarezza e deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre.

Il conto consuntivo, approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro entro quindici giorni dalla data di deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'articolo 19 stabilisce l'obbligo per l'Istituto di inviare entro lo stesso termine di quindi giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione il conto consuntivo alla Corte dei conti che riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione finanziaria e sull'andamento dell'attività amministrativa dell'Istituto.

L'articolo 20 prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto venga stabilito dal consiglio di amministrazione con il regolamento di cui alla lettera d) del precedente articolo 15.

In particolare, per quanto concerne il trattamento economico del predetto personale, verranno applicati gli accordi di lavoro stipulati ai sensi della legge n. 93 del 1983 per il comparto di aggregazione.

L'articolo 21 stabilisce sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 600.000 per coloro che, in occasione di rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale, si rifiutino di corrispondere alle richieste di dati o notizie o li forniscano in maniera errata o incompleta ovvero li comunichino ad altri o se ne servano a scopi privati.

L'articolo 22 abroga, con l'entrata in vigore della nuova legge, tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la legge stessa.

L'articolo 23 indica i mezzi di copertura. Queste le finalità del disegno di legge che si colloca, indubbiamente, tra gli interventi legislativi di maggior rilievo e che tende, attraverso un idoneo aggiornamento normativo e strutturale, a creare presupposti validi e di sicuro affidamento per corrispondere adeguatamente alle esigenze tecniche imposte dai processi evolutivi della collettività nazionale protesa a raggiungere, sul piano economico e sociale, obiettivi di progresso e di crescente miglioramento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, diffusione ed archiviazione dei dati statistici svolte dalla amministrazione dello Stato e da altre amministrazioni ed enti pubblici, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 2.

1. È istituito il Consiglio naionale di statistica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio nazionale di statistica:

- 1) formula gli indirizzi perchè sia coordinata con quella dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) l'attività:
- a) degli uffici di statistica, comunque denominati, delle amministrazioni centrali e delle aziende e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo:
- b) degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè quelli delle province;
- c) degli uffici di statistica dei comuni capoluogo di provincia, degli altri comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, nonchè di quelli delle comunità montane e di altre associazioni di enti locali:
- d) dei consorzi fra comuni per l'informazione statistica;
- 2) esamina e dà il proprio assenso al programma statistico nazionale predisposto dall'ISTAT anche sulla base delle proposte degli enti ed organizzazioni di cui al precedente numero 1) e ne segue la corretta attuazione promuovendo a tal fine le necessarie iniziative;

- 3) esamina le altre iniziative che intendono intraprendere gli enti e organismi di cui al precedente numero 1), nonchè gli enti pubblici, anche economici, individuati, in relazione alla rilevanza della loro attività statistica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora l'iniziativa presenti aspetti di rilevanza nazionale, ne valuta la compatibilità con il programma di cui al precedente numero 2) e con gli atti di coordinamento dell'attività statistica delle regioni. L'iniziativa si intende assentita se la determinazione non sia adottata entro 90 giorni dalla data in cui la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio;
- 4) determina i criteri per rendere omogenee le attività di rilevazione ed elaborazione statistica compiute nell'ambito del programma e delle iniziative di cui ai precedenti numeri 2) e 3);
- 5) designa i rappresentanti italiani negli organismi di carattere internazionale;
- 6) promuove e favorisce lo studio e la ricerca nel settore statistico.
- 3. L'attività statistica delle regioni sarà oggetto di atti di coordinamento emessi dal Presidente del Consiglio o per sua delega dal Ministro per gli affari regionali, sentito il Consiglio nazionale di statistica.

Art. 3.

- 1. Sono membri del Consiglio nazionale di statistica:
- a) il presidente dell'ISTAT, che lo presiede;
 - b) i dirigenti generali dell'ISTAT:
- c) un magistrato con qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparata;
- d) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Presidente del Consiglio;
- e) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità ed un esperto designato dal Ministro per gli affari regionali;

- f) il segretario generale della Conferenza Stato-regioni e tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;
- g) un rappresentante dell'Unione delle provincie d'Italia, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unioncamere;
- h) un esperto in rappresentanza degli enti individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, numero 3);
- i) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, l'uno e l'altro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- l) cinque professori universitari ordinari di materie statistiche ed economiche o di altre discipline, purchè esperti in statistica, designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 2. Il Consiglio dispone di un ufficio di segreteria al quale è destinato personale dell'ISTAT ed il cui dirigente svolge funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio.
- 3. I membri non di diritto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
- 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà determinata l'indennità spettante a tutti i componenti del Consiglio.

Art. 4.

1. L'Istituto centrale di statistica di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 27 mag-

gio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Sono compiti dell'Istituto:

provvedere alla esecuzione dei censimenti ed effettuare le altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, nonchè le indagini speciali disposte dal Parlamento e dal Governo;

coordinare lo svolgimento delle rilevazioni statistiche delle amministrazioni centrali e delle altre rilevazioni degli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, numero 1);

valutare l'adeguatezza delle strutture e dell'attività degli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, numero 1), agli obiettivi del programma statistico;

provvedere alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati dei censimenti e delle rilevazioni che esegue direttamente, nonchè delle statistiche riguardanti fenomeni a carattere o d'interesse nazionale;

predisporre le nomenclature di base per la classificazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale a cui dovranno obbligatoriamente attenersi gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, numero 1);

promuovere, con opportuni interventi sulle amministrazioni ed enti interessati, l'utilizzazione a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati di natura amministrativa;

provvedere, mediante un nucleo di formazione organizzato, a svolgere attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti agli uffici di statistica;

curare i rapporti con enti ed organismi internazionali per l'attività statistica generale e di settore e, d'intesa con le amministrazioni interessate, fornire ad essi i dati e le informazioni richieste:

effettuare e promuovere studi e ricerche in materia statistica, adottando proprie iniziative, aiutando e incoraggiando quelle di altri enti, istituendo apposite borse di studio a ferra de la cattrità promorionali;

eseguire particolari elaborazioni statistiche per conto di amministrazioni, enti e privati, ai quali faranno carico le spese occorrenti.

3. L'Istituto nazionale di statistica nell'espletamento di tali compiti si avvale dei propri uffici regionali.

Art. 5.

- 1. Nell'ambito dell'attività di coordinamento annualmente si riunisce la Conferenza nazionale di statistica a cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, delle università, degli enti e delle associazioni di ricerca in campo statistico.
- 2. Nel corso della conferenza verrà presentato il programma triennale di rilevazioni dell'ISTAT e degli altri enti pubblici.

Art. 6.

- 1. L'ISTAT e, a richiesta motivata, gli enti ed organismi di cui all'articolo 2 sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati rilevati, in forma aggregata. Il Consiglio nazionale di statistica detta i criteri e le modalità per la fornitura dei dati elementari; tali criteri e modalità dovranno inoltre assicurare il rispetto delle esigenze di particolare riservatezza inerenti la fornitura di dati elementari.
- 2. Ciascuno degli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, numero 1), è tenuto a svolgere le rilevazioni, facenti parte del programma statistico, richieste dall'ISTAT. Gli enti ed organismi suddetti, per quanto di rispettiva competenza, possono avvalersi, per l'esecuzione delle rilevazioni in attuazione del programma statistico, della collaborazione degli altri. L'ISTAT promuove e favorisce accordi fra essi per l'utilizzazione, ai fini dell'esecuzione delle rilevazioni, delle reti esistenti.

Art. 7.

1. È fatto obbligo a chiunque ne sia richiesto di fornire tutti i dati e le notizie che gli vengano domandati in occasione di rileva-

zioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale.

- 2. I dati raccolti per effetto di rilevazioni statistiche sono coperti dal segreto e devono essere resi noti, su richiesta, soltanto all'ISTAT; possono essere resi noti anche agli altri enti nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato e per ragioni rientranti negli scopi statutari degli enti ed amministrazioni.
- 3. L'obbligo del segreto incombe su tutti gli addetti degli uffici di statistica.

Art. 8.

- 1. Nell'esercizio della propria potestà organizzativa gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, numero 1), ai fini dell'attuazione del programma statistico nazionale, si dotano, anche in forma associata, di strutture tecniche che siano idonee ad assicurare:
- a) la rilevazione dei dati di natura amministrativa per l'utilizzazione di essi anche ai fini statistici;
- b) l'esecuzione di particolari rilevazioni statistiche interessanti l'azione della propria amministrazione;
- c) la collaborazione con l'ISTAT per l'esecuzione delle rilevazioni cui è preposto l'Istituto stesso.
- 2. La collocazione organizzativa delle strutture di cui al comma precedente deve essere tale da consentire lo svolgimento coordinato delle rilevazioni nell'ambito del sistema informativo degli enti ed organismi di cui le strutture stesse fanno parte. Esse devono essere funzionalmente ed organicamente distinte dagli altri uffici e servizi; il funzionario ad esse preposto risponde direttamente all'ISTAT circa l'attuazione delle rilevazioni di cui al programma statistico.
- 3. Gli uffici di statistica di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 2, numero 1), devono avere come punto di riferimento giuridico-amministrativo il segretario dell'ente da cui dipendono.

4. Nel caso in cui non siano assicurate le condizioni per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, l'ISTAT adotta i provvedimenti per la realizzazione, anche con la sostituzione degli enti ed organismi inadempienti, ed accollo ad essi delle relative spese.

Art. 9.

- 1. Sono istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato, comprese le aziende autonome e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, gli uffici di statistica comunque denominati.
- 2. L'ISTAT promuove e coordina l'attività degli uffici di cui al comma precedente nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 10. Detti uffici inoltrano per via gerarchica al presidente dell'ISTAT un rapporto annuale sull'attività svolta.
- 3. La preposizione a dirigente di tali uffici, fermo restando il rapporto organico con l'amministrazione di appartenenza, dovrà essere effettuata sentito il presidente dell'ISTAT.

Art. 10.

Gli uffici di statistica di cui all'articolo 9 promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, forniscono la documentazione statistica di supporto al processo decisionale e documentano l'attività dell'amministrazione.

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto nazionale di statistica:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

- 1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori universitari ordinari in materie statistiche od economiche, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli ha la legale rappresentanza dell'Istituto e provvede a quanto occorre per il funzionamento ed il perseguimento delle sue finalità.
- 2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso consiglio di amministrazione da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
- 3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio di amministrazione.
- 4. Il presidente può, sentito il consiglio di amministrazione, delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto ai dirigenti generali nonchè ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui al successivo articolo 15, comma 3, lettera d).
- 5. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 13.

I dirigenti generali dell'Istituto nazionale di statistica sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione del presidente dell'Istituto.

Art. 14.

- 1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di statistica è composto:
- *a*) dal presidente dell'Istituto che lo presiede:
- b) da tre membri, designati dal Consiglio nazionale di statistica, dei quali almeno uno professore universitario ordinario di materie statistiche od economiche;
- c) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali almeno uno professore universitario ordinario di materie statistiche od economiche.
- 2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) durano in carica tre anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del triennio dalla data di nomina del consiglio.
- 3. Partecipano alle riunioni, a titolo consultivo, i dirigenti generali dell'Istituto.
- 4. La misura e le modalità del compenso da corrispondere ai membri del consiglio di amministrazione saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 15.

- 1. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione e determina le materie da portare alla sua discussione.
- 2. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno quattro componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

- 3. Spetta al consiglio di amministrazione di deliberare:
- a) entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale di attività che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale;
- b) il bilancio preventivo con le relative variazioni e il conto consuntivo;
- c) la pianta organica del personale e, contestualmente al bilancio preventivo, le relative variazioni;
- d) il regolamento di organizzazione tecnica ed amministrativa dei servizi e del personale. Il regolamento tra l'altro dovrà prevedere:

la potestà del presidente dell'ISTAT di stabilire, con proprie ordinanze, l'organizzazione degli uffici;

la costituzione di un servizio interno di ragioneria con esclusivi compiti amministrativo-contabili:

la costituzione, la composizione e le funzioni di una commissione centrale per il personale;

l'organizzazione e i compiti degli uffici regionali dell'ISTAT;

la facoltà per l'ente di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato nei limiti, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

la costituzione, con deliberazione del presidente dell'ISTAT, di commissioni di studio per l'esame di particolari problemi attinenti all'attività dell'Istituto;

e) il regolamento di amministrazione e contabilità. Esso disciplinerà, tra l'altro:

il sistema dei conti e delle rilevazioni contabili e patrimoniali in modo da consentire anche la determinazione dei costi di esercizio;

i procedimenti contrattuali in armonia con le vigenti disposizioni;

i proventi per prestazioni a pagamento e per vendita di pubblicazioni;

le modalità di gestione del servizio di tesoreria e di cassa e quelle della gestione patrimoniale;

la rendicontazione dei funzionari delegati;

- f) ogni atto inerente la gestione del patrimonio dell'Istituto;
- g) le tariffe e condizioni delle prestazioni a titolo oneroso dell'Istituto per conto di altre amministrazioni, enti e privati;
- h) i criteri e le modalità della partecipazione dell'Istituto in associazioni, consorzi e società costituiti da soggetti pubblici e privati;
 - i) eventuali regolamenti tecnici;
- *l*) sulle proposte che ad esso siano presentate dal presidente.
- 4. Il consiglio di amministrazione esercita, inoltre, tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.
- 5. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) del precedente comma 3, nonchè le deliberazioni concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
- 6. Fino al momento dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma 3, lettere d) ed e), restano vigenti le norme di cui al regolamento interno dell'ISTAT approvato con decreto del Capo del governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni, e al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'ISTAT approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 1970, e successive modificazioni.

Art. 16.

1. Il collegio dei revisori dei conti viene nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:

un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

un funzionario del Ministro del tesoro -Ragioneria generale dello Stato;

un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 2. Il collegio dei revisori effettua il riscontro amministrativo-contabile della gestione finanziaria; redige apposite relazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre. I componenti del collegio assistono alle sedute del considiglio di amministrazione.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà determinato il compenso dovuto ai membri del collegio dei revisori.

Art. 17.

1. All'Istituto nazionale di statistica sono concessi, a titolo gratuito, i locali e i terreni già spettanti all'Istituto centrale di statistica. Qualora questi dovessero in seguito occorrere per altri servizi o non fossero idonei per le esigenze dell'Istituto, l'Istituto medesimo dovrà essere dotato di sede appropriata, sempre a titolo gratuito.

2. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) da un assegno annuo a carico dello Stato, salvo le ulteriori erogazioni per i lavori di carattere straordinario o per iavori di carattere ordinario affidati in seguito all'Istituto;
- b) dai redditi dei propri fondi derivanti da eventuali immobili di proprietà e da titoli di Stato;
- c) dai proventi della vendita di pubblicazioni (e della pubblicità), nonchè dai proventi della vendita dei materiali fuori uso e del materiale occorso per i lavori statistici, ad eccezione della carta derivante dagli stampati destinati al macero, dai normali rifiuti di archivio e dalla carta da cestino, da consegnare alla Croce rossa italiana in applicazione del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, e successive proroghe;

- d) dai contributi di enti, istituti, associazioni o privati;
- e) dai rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altri enti e organismi.
- 3. Le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 15.
- 4. Gli oneri derivanti dall'espletamento di rilevazioni statistiche effettuate per conto dell'ISTAT da regioni, provincie, comuni e camere di commercio sono iscritti su apposito capitolo di spesa di detti enti e fanno carico sui contributi dello Stato ai medesimi.

Art. 18.

- 1. La gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, formulato con criteri di unicità, in termini finanziari di competenza e di cassa, e deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre.
- 2. Il bilancio, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente e dalla relazione del collegio dei revisori, da una tabella della consistenza numerica del personale in attività di servizio, nonchè da elaborati contabili e statistici atti a conferire maggior chiarezza alle poste di bilancio, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro entro quindici giorni dalla data della deliberazione.
- 3. Il conto consuntivo, unitamente agli allegati di cui al successivo comma ed alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro entro quindici giorni dalla data della deliberazione.
- 4. Al conto consuntivo sono allegati una situazione patrimoniale, un conto economico dimostrativo dei risultati economici conseguiti ed una situazione amministrativa, da redigersi secondo le modalità previste dal

regolamento di cui al precedente articolo 15, comma 3, lettera e).

5. Il bilancio ed il consuntivo adotteranno il sistema di classificazione economico e funzionale vigente per il bilancio statale.

Art. 19.

- 1. In applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'Istituto nazionale di statistica trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo, corredato degli allegati. L'Istituto è tenuto a trasmettere anche ogni altro documento ed informazione concernenti la gestione finanziaria che la Corte richieda.
- 2. La Corte riferisce annualmente al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa dell'Istituto.
- 3. L'Istituto può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le amministrazioni dello Stato, dall'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 20.

- 1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto, compresi i dirigenti, è stabilito dal consiglio di amministrazione con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d), che dovrà, tra l'altro, prevedere misure rivolte a favorire e disciplinare l'esercizio di attività scientifiche e didattiche.
- 2. Per il trattamento economico e per gli istituti normativi aventi riflessi sul medesimo si applicano gli accordi di lavoro stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, per il comparto di aggregazione.
- 3. Il personale dell'Istituto è equiparato a quello dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
- 4. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma re-

stano vigenti le norme del regolamento per il personale dell'ISTAT approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni.

Art. 21.

- 1. Sono passibili di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000, salvo che il fatto costituisca reato comportante pena più grave:
- a) i soggetti che, richiesti di dati o notizie ai sensi del primo comma dell'articolo 7, non li forniscano o li forniscono scientemente errati od incompleti;
- b) coloro che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 7, essendo venuti a conoscenza di notizie individuali per ragioni del loro ufficio, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati.
- 2. In casi di recidiva, la sanzione amministrativa di cui al precedente comma potrà essere aumentata della metà.
- 3. Il funzionario pubblico che rifiuta, omette o ritarda la fornitura di dati o notizie di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge è punibile ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

Art. 22.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Art. 23.

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985, valutati in lire 100.000.000, fanno carico all'assegnazione di cui al capitolo n. 1183 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.